

DECRETO GENERALE  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE POLACCA  
RELATIVO ALLA QUESTIONE  
DELLA PROTEZIONE  
DELLE PERSONE FISICHE  
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI  
NELLA CHIESA CATTOLICA

GENERAL DECREE OF THE POLISH BISHOPS' CONFERENCE  
ON THE PROTECTION OF INDIVIDUAL PERSONS  
WITH REGARD TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  
IN THE CATHOLIC CHURCH

TOMASZ ROZKRUT\*

RIASSUNTO: Il 30 aprile 2018 la Conferenza Episcopale Polacca ha pubblicato un Decreto generale in materia di tutela delle persone fisiche in relazione all'elaborazione dei dati personali da parte della Chiesa cattolica. Il progetto del suddetto Decreto generale è stato oggetto di consultazioni con le diocesi, con le conferenze dei superiori religiosi, con la "Caritas Polska" e con singoli esperti nell'ambito della protezione dei dati personali. Il testo è stato elaborato dal Gruppo di lavoro per l'elaborazione dei regolamenti all'interno della Chiesa riguardanti la protezione dei dati personali, nominato formalmente dalla Conferenza episcopale polacca il 7 giugno 2016.

ABSTRACT: On the 30th of April 2018 the Polish Bishops' Conference published the General Decree on the protection of natural persons in regards to the processing of personal data in the Catholic Church. The Decree draft was sent for consultation to the dioceses, conferences of senior convents superiors, Caritas Poland and individual experts on the protection of personal data. Direct development of the text was done by the Working Party for the development of the intraecclesiastical personal data protection regulations, established pursuant to the Polish Bishops' Conference resolution of 7 June 2016.

\* Professore nella Facoltà di diritto canonico - Università Giovanni Paolo II, Cracovia, tomasz.rozkrut@upjp2.edu.pl

PAROLE CHIAVE: buona fama, Conferenza Episcopale Polacca, dati personali, decreto generale, diritti umani.

KEYWORDS: personal data, general decree, human dignity, the Polish Bishops' Conference, protection of good reputation.

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Introduzione al Decreto generale cioè il suo preambolo. – 2. Capitoli del Decreto generale. – 2.1. Questioni generali del Decreto. – 2.2. Regole sul trattamento dei dati. – 2.3. Diritti della persona interessata. – 2.4. L'amministratore e il responsabile del trattamento. – 2.5. L'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati. – 2.6. La procedura di ricorso e la responsabilità per la violazione delle disposizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca. – 2.7. Disposizioni finali. – 3. Conclusioni.

#### INTRODUZIONE

ADDÌ 30 aprile 2018 la Conferenza Episcopale Polacca ha pubblicato un Decreto generale in materia di tutela delle persone fisiche in relazione all'elaborazione dei dati personali da parte della Chiesa cattolica, emesso addì 13 marzo 2018 durante la Riunione Plenaria a Varsavia. Precisamente, addì 30 aprile 2018 è stata emessa la "Dichiarazione riguardante la promulgazione del Decreto generale sulla tutela delle persone fisiche in relazione all'elaborazione dei dati personali da parte della Chiesa cattolica" (SEP – D/2.9.14-5(23) all. 1), nella quale leggiamo: «In riferimento al riconoscimento (*recognitio*) dato addì 22 marzo 2018 da parte della Congregazione per i Vescovi, al Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca del 13 marzo 2018 *relativo alla questione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa Cattolica*, oggi, cioè il 30 aprile 2018 tramite la pubblicazione del suddetto Decreto sul sito ufficiale della Conferenza Episcopale Polacca ([www.episkopat.pl](http://www.episkopat.pl)), avviene la sua promulgazione legale. Ai sensi dell'art. 44 del Decreto generale entra in vigore al momento della sua promulgazione».

Si deve rilevare che, dal punto di vista formale, il legislatore particolare polacco non si è avvalso, nel caso analizzato, della facoltà di applicare la "vacatio legis", ma ha deciso che il nuovo Decreto generale entrasse in vigore al momento della sua promulgazione, cioè a partire dal 30 aprile 2018. Tale modo di procedere è derivato indubbiamente dalle circostanze che hanno accompagnato la creazione del nuovo Decreto generale e in particolare dal fatto che addì 25 maggio 2018 è entrato in vigore, nei paesi dell'Unione Europea, il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, e in relazione alla libera circolazione di tali dati, del 27 aprile 2016, comunemente chiamato "RODO".

Il suddetto Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca, come leggiamo nel suo titolo, è stato emesso in base al can. 455 del Codice di Diritto Canonico del 1983 e in base all'art. 18 dello Statuto della Conferenza Episcopale Polacca, il quale prevede che «Per emanare un decreto generale sono richiesti i due terzi dei voti dei membri della Conferenza, i quali hanno il voto decisivo». Il documento è composto da un'introduzione e sette capitoli, in totale comprende 44 articoli ed è stato firmato dal Presidente della Conferenza Episcopale Polacca – arciv. Stanisław Gądecki, Metropolita di Poznań, e dal Segretario generale della Conferenza Episcopale Polacca – vesc. Artur G. Miziński.

Il Codice di diritto canonico del 1983 prevede che la conferenza dei vescovi possa emanare decreti generali soltanto nei casi, nei quali lo preveda il diritto comune oppure lo definisca un mandato speciale della Santa Sede, emesso da essa di propria iniziativa, ovvero su richiesta della stessa conferenza.<sup>1</sup> I suddetti decreti vengono accettati alla sessione plenaria se sostenuti da almeno due terzi dei voti dei vescovi appartenenti alla conferenza dei vescovi, i quali hanno il voto decisivo; invece entrano in vigore dopo esser stati autorizzati da parte della Santa Sede, al momento della promulgazione legale.<sup>2</sup> Il modo di promulgare i decreti e il tempo di entrare *in vigore* sono precisati dalla stessa conferenza episcopale.<sup>3</sup> Nel Decreto della Congregazione per i Vescovi, menzionato prima, (Prot. N. 277/2017) del 22 marzo 2018 che comprende, richiesta dalla legge, la cosiddetta “autorizzazione”, cioè *recognitio* del Decreto generale da parte della Santa Sede, leggiamo anche che il modo della sua promulgazione rimane nelle competenze della Conferenza Episcopale Polacca, ciò è stato effettuato addì 30 aprile 2018.

J. Krukowski, commentando la norma del codice citata, accenna che «il potere di emanare decreti generali da parte della conferenza dei vescovi deve essere esercitato conformemente alle relative procedure, dalla cui osservazione dipende la validità dei decreti. Ad esercitare tale potere ha facoltà soltanto la riunione plenaria, alla quale partecipano i membri della conferenza con il voto decisivo, in virtù del diritto comune ovvero dello statuto di una data conferenza»,<sup>4</sup> ed anche che «una condizione necessaria perchè un decreto generale emanato dalla conferenza dei vescovi entri in vigore – con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri insieme con il voto decisivo – è la *recognitio*, cioè il suo riconoscimento da parte della Santa Sede».<sup>5</sup> I requisiti indicati nel Codice del 1983 – nel caso analizzato – sono stati soddisfatti, dunque bisogna sottolineare che il nuovo decreto della Conferenza Episcopale Polacca – dal punto di vista formale – non solleva nessuna obiezione.

<sup>1</sup> CIC, can. 455 § 1.

<sup>2</sup> CIC, can. 455 § 2.

<sup>3</sup> CIC, can. 455 § 3.

<sup>4</sup> J. KRUKOWSKI, *Komentarz do kan. 455*, in *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego*, t.II/1, a cura di J. Krukowski, Poznań, Pollottinum, 2005, p. 327.

<sup>5</sup> Ivi, p. 328.

Dalle informazioni ottenute presso la Segreteria della Conferenza Episcopale Polacca risulta che «il progetto del suddetto Decreto generale è stato oggetto di consultazioni con le diocesi, con le conferenze dei superiori religiosi, con la Caritas Polska (Caritas Polonia) e con singoli esperti nell'ambito della protezione dei dati personali. Il testo è stato elaborato direttamente dal Gruppo di lavoro per l'elaborazione dei regolamenti all'interno della Chiesa riguardanti la protezione dei dati personali, il quale prima ha lavorato su richiesta del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Polacca, e in seguito è stato nominato formalmente ai sensi della delibera nr. 13/373/2016 della Conferenza Episcopale Polacca del 7 giugno 2016». <sup>6</sup> Inoltre questo Decreto è stato accettato a Varsavia addì 13 marzo 2018 dalla Riunione Plenaria della Conferenza Episcopale Polacca con: 84 voti "sì", 1 voto "contro", e 2 "astensioni" (SEP – D/2.9.14-5(19) del 13 marzo 2018).

Senza dubbio il Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca del 13 marzo 2018 sarà oggetto di successive analisi giuridiche e di tentativi individuali di perfezionarlo, ciò si evidenzia, in particolare, nell'articolo di P. Skonieczny e nei suoi postulati *de lege ferenda*. <sup>7</sup>

#### 1. INTRODUZIONE AL DECRETO GENERALE CIOÈ IL SUO PREAMBOLO

Il presentato Decreto generale dei vescovi polacchi inizia con un'importante introduzione sostanziale, in cui leggiamo, proprio al suo inizio, che è stato il cristianesimo a portare alla cultura europea la convinzione circa la dignità integrale della persona umana e che il riconoscimento della dignità umana richiede un'adeguata protezione dei dati personali. Le suddette verità sono radicate nel fatto di creare l'uomo a immagine e somiglianza di Dio stesso. <sup>8</sup>

<sup>6</sup> Pismo Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 10 maja 2019 (SEP – D/11.5-48), p. 2.

<sup>7</sup> Cfr. P. KROCZEK, *Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkła*, «Annales Canonici» 14 (2018), pp. 9-22; P. SKONIECZNY, *Zakres podmiotowy Dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Prawnoporównawczy punkt widzenia*, «Annales Canonici» 14 (2018), pp. 69-86.

<sup>8</sup> «Il cristianesimo apportò alla cultura europea la convinzione della dignità inviolabile della persona umana. Essa è radicata nel fatto della creazione dell'uomo "a immagine e somiglianza" di Dio. La dignità è un attributo della natura umana ragionevole e libera. Il riconoscimento della dignità dell'uomo richiede una protezione adeguata dei dati personali», *Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.* (<https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/06/DekretOgol->

Queste prime tre frasi del Decreto generale, formulate in modo molto sintetico, risultano molto importanti anche nel contesto di concreti e grandi sforzi per costruire l'Europa contemporanea senza principi cristiani, che comunque costituiscono una base del suo funzionamento attuale e del suo secolare sviluppo storico. Perciò vale la pena ricordare l'osservazione di C. Cardia, il quale, analizzando i diritti umani nella prospettiva storica, ha sottolineato che proprio il cristianesimo, proclamando fin dall'inizio la verità immutabile sull'uguaglianza tra tutti gli uomini creati a immagine di Dio, ha compiuto una svolta irreversibile a favore dell'umanità.<sup>9</sup> Inoltre ha ricordato l'affermazione di G. Le Bras, per il quale l'idea dei diritti soggettivi trova inizio in Adamo ed Eva, quindi possiede un significato fortemente religioso, in particolare per coloro che vedono la storia dell'umanità come quella di esseri creati a immagine e somiglianza di Dio e destinati a realizzarsi proprio come tali esseri.<sup>10</sup>

Per il cristianesimo, la creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio è il fondamento della verità, che tutti gli uomini sono stati chiamati a diventare figli adottivi di Dio; per questo – secondo l'espressione originale di papa Giovanni Paolo II – contenuta nella sua prima enciclica *Redemptor hominis* (1979): «L'uomo è la prima strada che dovrebbe essere seguita dalla Chiesa per compiere la propria missione» (n. 14).<sup>11</sup>

L'atteggiamento e l'insegnamento del Papa polacco sono anche un segno molto chiaro da parte del Pontefice romano, di come negli ultimi due secoli sia cambiato in modo diametrico, il punto di vista della Chiesa in materia di diritti umani e della preoccupazione per il loro rispetto.<sup>12</sup> Allo stesso tempo papa Giovanni Paolo II aveva la forte convinzione che la preoccupazione per la protezione dei diritti umani si fondasse sulla dignità ontologica della persona umana; quindi ha una base molto concreta.<sup>13</sup>

E' di sicuro un aspetto molto importante del magistero postconciliare della Chiesa, per il quale i testi di base sono i seguenti: per quanto riguarda l'in-

nyKEPWSprawieOchronyOsobFizycznychWZwiazkuZPrzetwarzaniemDanychOsobowychWKoscieleKatolickim.pdf - 6.07.2019).

<sup>9</sup> C. CARDIA, *La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la sua «comunitarizzazione»*, in *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Gianniti, Bologna-Roma, Zanichelli, 2013, p. 325.

<sup>10</sup> Ivi, p. 324.

<sup>11</sup> R. COSTE, *Verso l'uomo. La Chiesa e i diritti umani*, Roma, Città Nuova Editrice, 1985, pp. 10 e 12.

<sup>12</sup> F. BIFFI, *I diritti umani da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, in *I diritti umani. Dottrina e prassi*, a cura di G. Concetti, Roma, AVE, 1982, p. 199.

<sup>13</sup> L. GEROSA, *Tutela dei diritti umani e identità di popolo nel magistero di Giovanni Paolo II*, in *Sufficit Gratia Tua. Miscellanea in onore del Card. Angelo Scola per il suo 70° compleanno*, a cura di G. Marengo, J. Prades López, G. Richi Alberti, Venezia, Marcianum Press, 2012, p. 279.

segnamento sui diritti dell'uomo – sono i documenti del Concilio Vaticano II: in particolare la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, se si tratta della base teologica, e la Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*, per quanto riguarda la loro specifica applicazione.<sup>14</sup> Anche per la Chiesa polacca l'insegnamento di San Giovanni Paolo II assume una rilevanza particolare nel presentato contesto, ciò, tra l'altro, ha sottolineato il cardinale G. L. Müller: «Ogni essere umano – dice Giovanni Paolo II – proprio a causa del mistero della Parola di Dio che si fece carne (cf. Gv. 1, 14), viene affidato alle cure materne della Chiesa. Per tale ragione ogni minaccia alla dignità e alla vita umana scuote profondamente il cuore della Chiesa, tocca l'essenza stessa della sua fede nell'incarnazione redentrice del Figlio di Dio e sollecita la Chiesa a compiere la sua missione di predicare il Vangelo, tramite la vita, a tutto il mondo e a tutta la creazione (*Evangelium vitae*, n. 3)».<sup>15</sup>

Nella parte seguente dell'introduzione, ossia del preambolo del detto Decreto generale è stato affermato, con riferimento alla legge canonica latina e orientale, che:

- Le norme giuridiche della Chiesa garantiscono il diritto a una buona fama e il diritto a proteggere l'intimità;<sup>16</sup>
- Le norme giuridiche della Chiesa obbligano ogni parrocchia a tenere i registri parrocchiali e obbligano ogni parroco a redigerli e tenerli in modo adeguato, e impongono un obbligo di possedere i giusti archivi (diocesani e parrocchiali), organizzati conformemente alle proprie norme;<sup>17</sup>
- Le norme giuridiche della Chiesa che regolano la preparazione al matrimonio, sono legate alla trasmissione delle informazioni sulle circostanze rilevanti per contrarre il matrimonio canonico.<sup>18</sup>

Successivamente, nel documento presentato, sono state enumerate altre fonti giuridiche del detto Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca, più precisamente sono stati elencati: m.p. *La cura vigilantissima* di Papa Giovanni Paolo II del 21 marzo 2005; disposizioni della Conferenza Episcopale Polacca sulla redazione dei registri parrocchiali di: battesimi, cresime, matrimoni e defunti, ed anche il registro delle anime, del 26 ottobre 1947, l'Istruzione preparata dall'Ispettore Generale per la Tutela dei Dati Personali e dalla Segreteria della Conferenza Episcopale Polacca del 23 settembre 2009 intitolata: «Protezione dei dati personali nelle attività della Chiesa cattolica

<sup>14</sup> Cf. A. ACERBI, *Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II*, Milano, Vita e Pensiero, 1991, p. 281.

<sup>15</sup> G. L. MÜLLER, *Papież posłannictwo i misja*, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2017, p. 380.

<sup>16</sup> Cf. CIC, can. 220 e CCEO, can. 23.

<sup>17</sup> Cf. CIC, can. 482-491 e can. 535 e CCEO, can. 252-261 e can. 296.

<sup>18</sup> Cf. CIC, can. 1067 e 1069 e CCEO, can. 784 e 786.

in Polonia», il Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca sull'abbandono della Chiesa e sul ritorno alla comunità della Chiesa del 7 ottobre 2015; sono stati elencati, in maniera generale, anche altri regolamenti del diritto particolare, però senza indicare i riferimenti più precisi.

Nella sintesi dell'introduzione c'è scritto: «ricordando il principio comunemente riconosciuto dell'autonomia dello Stato e della Chiesa, tenendo in considerazione la necessità di conciliare la protezione dei dati personali con l'esercizio del diritto fondamentale alla libertà di religione, garantito anche dal diritto positivo, inclusa la sua dimensione istituzionale, operando al fine di precisare le norme del Codice di Diritto Canonico e di aggiornare le norme del diritto particolare, si stabilisce quanto segue: ...».<sup>19</sup>

Nel brano citato vale la pena accennare che il Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca sottolinea fortemente «il principio di autonomia dello Stato e della Chiesa, riconosciuto comunemente» di cui parla, in modo generico, la vigente Costituzione della Repubblica di Polonia nell'art. 25; invece il Concordato Polacco del 1983 nel suo preambolo prima afferma chiaramente che «costatando il contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona umana e al consolidamento della moralità» per poter in seguito nell'art. 1 constatare che «La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comune».

Alla fine di questo primo punto occorrerebbe ricordare le parole di T. Pieronek che nell'anno 2001, in riferimento al Simposio organizzato dall'Istituto di Diritto Canonico presso la Pontificia Accademia di Teologia a Cracovia addì 15 maggio 2001 sulla questione di: «La protezione dei dati personali e il diritto alla privacy nella Chiesa», ha scritto: «l'atteggiamento di alcune conferenze dei vescovi in Europa nei confronti del presente argomento dimostra che è proprio ora di prenderne una giusta conoscenza e di prepararsi per le esigenze dell'Unione Europea in merito, richiamandosi alla necessità di rispettare i diritti dell'uomo. Sono convinto che il Simposio di Cracovia, almeno in parte, contribuirà a rilevare questo nuovo problema nella situazione polacca e renderà facile, alle competenti autorità della Chiesa, prendere posizione in materia».<sup>20</sup> J. I. Arrieta, presente alla suddetta conferenza scientifica, invece ha detto: «La Chiesa non può rinunciare alla partecipazio-

<sup>19</sup> *Dekret ogólny, op. cit.*

<sup>20</sup> T. PIERONEK, *Słowo wstępne*, in *Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele. Materiały z Sympozjum organizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (15 maja 2001 r.)*, a cura di P. Majer, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT, 2001, p. 4 s.

ne alla costruzione di un modello europeo e in questo compito, tuttavia, si deve basare sul diritto canonico. Nonostante il desiderio di mantenere divise le questioni riguardanti la legge religiosa e le relazioni all'interno della religione, la Chiesa deve agire a modo suo, utilizzando anche gli strumenti del proprio ordine giuridico, in tutto ciò che riguarda la costruzione di una nuova Europa». <sup>21</sup>

## 2. CAPITOLI DEL DECRETO GENERALE

I singoli capitoli del documento della Conferenza Episcopale Polacca sono stati intitolati nella seguente maniera:

Capitolo I – “Argomenti generali” (artt. 1-5);

Capitolo II – “Principi applicabili al trattamento dei dati” (artt. 6-10);

Capitolo III – “I diritti della persona interessata” (artt. 11-16);

Capitolo IV – “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento” (artt. 17-34);

Capitolo V – “Ispettore Ecclesiastico della Protezione dei Dati” (artt. 35-40);

Capitolo VI – “Procedura di ricorso e responsabilità per la violazione delle norme del presente Decreto generale” (artt. 41-42);

Capitolo VII – “Disposizioni finali” (artt. 43-44).

Si vede facilmente che le singole parti (capitoli) del presentato Decreto generale sono di varie dimensioni, ciò probabilmente è il risultato della specificità delle questioni che richiedevano una discussione dettagliata; indubbiamente tali questioni – come è facile osservare – sono svariate e riguardano diversi argomenti pratici. Inoltre ciascuno dei quarantaquattro articoli possiede il proprio titolo.

### 2. 1. *Questioni generali del Decreto*

Il Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca nell'art. 1 intitolato “Oggetto della regolamentazione” stabilisce precisamente il proprio ambito, cioè definendo il suo oggetto dice che il decreto «definisce i principi particolari per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa Cattolica». Dunque, l'oggetto del Decreto generale rimane la protezione delle persone fisiche, ciò indubbiamente deriva dal personalismo cristiano, presente così fortemente nel Magistero della Chiesa contemporanea. <sup>22</sup>

<sup>21</sup> J. I. ARRIETA, *Konferencje biskupów a ustawodawstwo o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych...*, in *Ochrona danych osobowych*, a cura di P. Majer, cit., p. 66.

<sup>22</sup> Cfr. W. GRANAT, *Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej*, Poznań, Księgarnia św. Wojciecha, 1985.

Successivamente, nell'art. 2, è stato introdotto un riferimento molto generale ad altre disposizioni del diritto canonico che riguardano la redazione, la gestione e la supervisione dell'archivio di dati contenuti nelle risorse della Chiesa in Polonia, e il loro utilizzo,<sup>23</sup> invece l'art. 3 è intitolato "Campo dell'oggetto" e l'art. 4 – "Campo del soggetto". Vi possiamo leggere prima che il Decreto generale "viene applicato al trattamento dei dati personali in modo completamente o parzialmente automatizzato e al trattamento realizzato in modo differente da quello automatizzato dei dati personali che costituiscono parte di un archivio di dati o che debbano costituire parte di un archivio di dati" e che questo Decreto "viene applicato alle persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche".

L'ultimo – l'articolo più lungo di questo capitolo (l'art. 5) – è un glossario di concetti che spiega i seguenti dodici termini ai fini del Decreto generale: «Ai fini del presente decreto: 1) per "dati personali" si intendono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); la persona fisica identificabile è la persona che si può identificare direttamente o indirettamente, in particolare sulla base di un identificatore quale il nome e il cognome, un numero identificativo, dati relativi all'ubicazione, credenziali di autenticazione oppure uno o alcuni fattori particolari che definiscono l'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale della persona fisica; 2) per "trattamento" si intende un'operazione o l'insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 3) per "archivio di dati" si intende un insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; nell'attività della Chiesa sono archivi di dati in particolare i libri parrocchiali che contengono il registro dei battezzati, dei cresimati, della Prima Comunione, dei matrimoni contratti, dei decessi come pure il registro dei parrocchiani, dei seminaristi dei seminari ecclesiastici, dei novizi e dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica; 4) per "titolare del trattamento" si intende la persona giuridica o qualunque altra unità organizzativa che determina le

<sup>23</sup> «I principi per la redazione, la gestione e il controllo degli archivi di dati, ed anche per l'utilizzazione dei dati, sono definiti dalle norme del diritto canonico comune e particolare, integrate, qualora necessario, dalle norme emanate dalla Conferenza Episcopale Polacca» (art. 2).

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 5) per “responsabile del trattamento” si intendono la persona fisica o giuridica, oppure l’unità organizzativa che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento; 6) per “destinatario” si intendono la persona fisica o giuridica, l’organismo pubblico oppure l’unità organizzativa a cui si comunicano i dati personali. Gli organismi pubblici che possono ricevere i dati personali nell’ambito di un procedimento concreto conformemente alla legge, non sono tuttavia considerati destinatari; 7) per “consenso” della persona interessata si intende la manifestazione spontanea, concreta, consapevole ed esplicita di volontà con la quale la persona interessata, in forma di dichiarazione o di azione manifesta di conferma, acconsente al trattamento dei dati personali che la riguardano; 8) per “violazione della protezione dei dati personali” si intende la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 9) per “dati sensibili” si intendono i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale come pure i dati genetici, i dati biometrici ed anche i dati che riguardano la salute o la sessualità della persona fisica; 10) per “dati genetici” si intendono i dati personali riguardanti le caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che rivelano informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; 11) per “dati biometrici” si intendono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici; 12) per “dati relativi alla salute” si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la fruizione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute».

## 2. 2. Regole di trattamento dei dati

In cinque articoli del secondo capitolo del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca sono state incluse le regole principali riguardanti il trattamento dei dati personali. Dette regole riguardano il modo in cui i dati personali dovrebbero essere trattati, raccolti, aggiornati, archiviati (art. 6.1.1-6) ed anche che «Il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi summenzionati e deve essere in grado di provarlo. Il titolare del trattamento ha il dovere di vigilare sulla corretta osservanza delle norme canoniche in materia e sul coordinamento dell’attività di eventuali collaboratori» (art. 6. 2.).

Il Decreto generale presentato, tuttavia, non decide chi effettivamente gestisce i dati personali, quindi sembra che ci troviamo soltanto una nozione generale di amministratore che, senza dubbio, richiede un perfezionamento di carattere pratico; pare che anche la spiegazione del termine “amministratore” nel glossario dei termini sia molto generale. Indubbiamente, la pratica verificherà la disposizione del Decreto generale riguardante le persone concrete che assumeranno la carica di amministratore dei dati personali in concrete istituzioni della Chiesa cattolica in Polonia.

Il successivo articolo 7. 1. comprende sei regole, ovvero condizioni specifiche che definiscono l'ammissibilità del trattamento dei dati personali nelle attività delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa, mentre l'art. 7. 2. parla del trattamento dei dati sensibili soltanto in relazione alle persone battezzate nella Chiesa cattolica e in relazione a quelli che dopo il battesimo sono stati ammessi alla Chiesa, inclusi anche quelli che hanno fatto una dichiarazione formale della propria volontà di abbandonare la Chiesa cattolica, e anche le persone che mantengono contatti regolari con la Chiesa in relazione alla realizzazione dei suoi obiettivi nell'ambito di attività legittime svolte con adeguate garanzie; i dati di cui sopra come previsto dall'art.7. 2. «non sono rivelati al di fuori della Chiesa senza il consenso delle persone interessate».

A sua volta l'art. 8 fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali quando tali dati vengono raccolti dalla persona alla quale si riferiscono. Il successivo articolo 9 riguarda la questione di dare informazioni sulla raccolta di dati da altre fonti: «i dati personali debbono rimanere riservati, conformemente all'obbligo di mantenere il segreto professionale, previsto dalla legge, tra cui l'obbligo di mantenere il sigillo sacramentale, a tenore del can. 983 § 1 del Codice di Diritto Canonico e del can. 733 § 1 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, il segreto di cui al can. 983 § 2 del Codice di Diritto Canonico e al can. 733 § 2 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, e il segreto pastorale» (art. 9.4). Il concetto di “segreto pastorale”, introdotto dal Decreto generale, richiede, indubbiamente, ulteriori chiarimenti, sia a livello giuridico che pratico.

Invece l'ultimo articolo di questo capitolo definisce le regole riguardanti la pubblicazione dei periodici ufficiali: «Gli annuari (bollettini, schematismi, ecc.) in quanto strumenti utili per la realizzazione dei compiti istituzionali delle persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche, sono redatti ed editi a cura delle medesime e contengono i dati indispensabili a individuare gli organismi, gli uffici, le strutture, le persone autorizzate a rappresentarli e il personale addetto ausiliario. I periodici informativi destinati all'uso interno, che descrivono gli eventi più significativi della vita e dell'attività dei soggetti ecclesiastici che li redigono, possono contenere dati riguardanti le persone implicate in celebrazioni e manifestazioni e dati riguardanti le persone che

hanno elargito offerte, a meno che nei singoli casi gli interessati abbiano chiesto di evitarne la divulgazione. I principi specificati nei commi 1 e 2 vengono applicati rispettivamente alle pubblicazioni digitali ed ai siti web» (art. 10.1-3).

### 2. 3. *Diritti della persona interessata*

I successivi sei articoli del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca parlano del diritto alle informazioni sul trattamento dei dati (l'art. 11), sul diritto di chiedere la rettifica dei dati (l'art. 12), sul diritto di chiedere annotazioni e integrazioni dei dati (l'art. 13), sul diritto di chiedere la cancellazione dei dati (l'art. 14), sul diritto di chiedere una limitazione del trattamento (l'art. 15) e l'articolo 16 parla dell'obbligo di notificare, cioè «il titolare del trattamento informa tutti i destinatari a cui sono stati comunicati i dati personali, della rettifica o della cancellazione dei dati personali ovvero della limitazione del trattamento, a meno che ciò risulti impossibile o richieda sforzi sproporzionati. Il titolare del trattamento informa di tali destinatari la persona interessata, qualora la stessa lo richieda».

Si deve costatare che ci troviamo di fronte a regolamenti molto pratici che sono stati raccolti in sei articoli del Decreto generale, caratterizzati dall'analisi di situazioni molto concrete e relative alla questione del trattamento dei dati personali nella Chiesa.

### 2. 4. *L'amministratore e il responsabile del trattamento*

I successivi diciotto articoli del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca definiscono: gli obblighi dell'amministratore (l'art. 17), dei coresponsabili del trattamento (l'art. 18), l'affidamento del trattamento e gli obblighi del responsabile del trattamento (l'art. 19), il trattamento in base all'autorizzazione e l'obbligo di segretezza (l'art. 20), la registrazione del processo di trattamento (l'art. 21), la sicurezza del trattamento (l'art. 22), condizioni della memorizzazione dell'insieme di dati (l'art. 23), l'archiviazione dei dati (l'art. 24), la memorizzazione dei dati in archivi digitali (l'art. 25), l'archivio segreto (l'art. 26), la denuncia della violazione della protezione dei dati personali all'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati (l'art. 27), la notifica alla persona interessata di una violazione della protezione dei dati personali (l'art. 28), la denuncia della violazione agli altri soggetti (l'art. 29), la nomina dell'ispettore per la protezione dei dati (l'art. 30), lo status dell'ispettore per la protezione dei dati (l'art. 31), i compiti dell'ispettore per la protezione dei dati (l'art. 32), la cooperazione con l'organo di vigilanza (l'art. 33), la trasmissione dei dati e la preparazione degli estratti (l'art. 34).

In questo catalogo, molto pratico ma relativamente ampio, il quale, sicuramente è uno dei più importanti brani del presentato Decreto generale, si

deve distinguere la disposizione che dice: «L'affidamento del trattamento dei dati ad un responsabile non appartenente all'ordine canonico deve essere realizzato sulla base di un contratto stipulato in conformità al can. 1290 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1034 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a condizione che anche il responsabile del trattamento a cui saranno affidati i dati abbia l'obbligo di osservare le norme del presente decreto» (art. 19.4). C'è stata indicata una possibilità di un'eventuale cooperazione della Chiesa polacca con altri soggetti, che a volte può essere necessaria, però in tal caso questi dovranno agire conformemente alle norme del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca.

## 2. 5. *L'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati*

Il quinto capitolo del decreto presentato che caratterizza la persona e i compiti dell'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati, regola e determina: l'indipendenza dell'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati (l'art. 35), la scelta dell'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati (l'art. 36), i compiti dell'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati (l'art. 37), i poteri dell'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati (l'art. 38), la presentazione di un rapporto dell'attività dell'Ispettore Ecclesiastico per la Protezione dei Dati (l'art. 39) ed anche la vigilanza di altri soggetti (tra cui il vescovo diocesano e i superiori negli istituti di vita consacrata e nelle associazioni di vita apostolica) e la vigilanza di una corretta osservanza delle disposizioni in materia di raccolta, archiviazione e trattamento dei dati personali (l'art. 40).

## 2. 6. *La procedura di ricorso e la responsabilità per la violazione delle disposizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca*

I successivi due articoli (nr. 41 e 42) definiscono la procedura di ricorso quando la persona interessata ammette che il trattamento dei dati non sia conforme alle disposizioni del Decreto generale,<sup>24</sup> parlano anche del risarcimento dei danni nel caso di acquisizione, archiviazione e utilizzo dei dati personali in modo non autorizzato, e della relativa pena canonica.<sup>25</sup> Particolarmente

<sup>24</sup> «L'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda non rispetti il presente Decreto, può proporre reclamo all'Ispettore Ecclesiastico della Protezione dei Dati e poi al Dicastero competente della Santa Sede, conformemente alle norme del Codice di Diritto Canonico» (art. 41).

<sup>25</sup> «Chiunque arrechi danni materiali o morali mediante l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione non autorizzati di dati personali è tenuto a riparare il danno conformemente a quanto prescritto nel can. 128 del Codice di Diritto Canonico e nel can. 935 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. È soggetto alla pena prevista dal can. 1389 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 1464 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

importante sembra l'articolo sulle eventuali punizioni della Chiesa; deve essere percepito anche in relazione alle attuali tendenze in tutta la Chiesa, il cui obiettivo è rafforzare il diritto penale e la sua applicazione.

### 2. 7. *Disposizioni finali*

Gli ultimi due articoli del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca assicurano il principio della libera comunicazione all'interno della Chiesa: «La Chiesa cattolica in Polonia, le sue persone giuridiche e fisiche godono della libertà di mantenere relazioni e di comunicare con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali, con le Chiese particolari ed anche tra loro e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone all'interno del paese e all'estero. Nessun articolo di questo Decreto può essere interpretato in un modo che possa limitare in maniera rilevante tale libertà» (art. 43) e determinano la sua entrata in vigore: «Il presente Decreto entra in vigore dopo aver conseguito la *recognitio* della Santa Sede al momento della promulgazione, secondo quanto previsto dal can. 455 § 2 e 3 in relazione al can. 8 § 2 del Codice di Diritto Canonico. La promulgazione del presente Decreto ha luogo pubblicandolo sul sito web ufficiale della Conferenza Episcopale Polacca» (art. 44. 1-2).

### 3. CONCLUSIONI

Le osservazioni di cui sopra hanno lo scopo presentare una nuova e, a quanto sembra, importante normalizzazione relativa al funzionamento della Chiesa cattolica in Polonia. Analizzando il Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca, prima di tutto si deve rilevare che non c'è nessun riferimento al diritto dell'Unione Europea oppure ad un altro diritto civile, in particolare al diritto polacco. Sicuramente è necessario sottolineare il riferimento, nel preambolo del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca, al canone 220 della codificazione latina del 1983 (e alla normalizzazione analoga della codificazione orientale del 1990 – canone 23), dette norme canoniche similmente dicono che: «non è lecito ad alcuno ledere illegit-

chiunque, violando le presenti norme: 1) abusi della potestà ecclesiastica o dell'ufficio; 2) per negligenza colpevole, ponga od ometta illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica o di ufficio. 3. Con la pena prevista dal can. 1390 § 2 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 1452 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali può essere punito chiunque leda l'altrui buona fama non rispettando le presenti norme. 4. Qualora il reato consista nella violazione dell'obbligo del ministero la pena è soggetta ad aggravamento e può anche consistere nella revoca o nella privazione dell'ufficio conformemente a quanto previsto dai cann. 193 § 1 e 3; 196 § 1; 1336 § 1, n. 2° e 1389 del Codice di Diritto Canonico e dai cann. 975 § 1 e 2; 978; 1464 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali» (art. 42. 1-2).

timamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità».<sup>26</sup>

Cogliendo l'occasione, vale la pena sottolineare il fatto che questa importante norma giuridica postconciliare pare talvolta dimenticata nella pratica del funzionamento delle strutture e delle istituzioni della Chiesa; inoltre anche nello studio del diritto canonico e nelle sue ricerche, detta norma piuttosto non viene approfondita, perciò per quanto riguarda quest'importante argomento, troviamo poche ricerche scientifiche.<sup>27</sup> Può darsi che la questione presentata, anche se non come quella principale, contribuirà a suscitare maggiore interesse e a rispettare questa importante norma del codice, ed anche a stimolare nuove ricerche canoniche. Tanto più che la questione dei diritti umani ora è un argomento di interesse comune di molte discipline scientifiche, ciò si vede anche a livello legislativo, nei rapporti internazionali, ed anche nella coscienza comune.<sup>28</sup>

Il presentato Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca è, di sicuro, una specie di *vademecum* che innanzitutto dovrebbe essere conosciuto e giustamente applicato, senza dimenticarsi però di una specifica autonomia della Chiesa cattolica in Polonia e delle riconosciute modalità del suo funzionamento. Naturalmente, si deve concordare con l'opinione che «l'introduzione del Decreto e del RODO ha portato e porterà ancora numerose domande e dubbi di natura teorico-giuridica e pratica. Non resta altro che sperare che questa nuova legge (secolare ed ecclesiastica) contribuirà alla promozione, protezione e difesa della dignità umana salvaguardando i dati personali. Inoltre il Decreto deve realizzare la regola della "salus animarum". Senza questo, non sarà in grado di funzionare nel sistema del diritto canonico».<sup>29</sup>

<sup>26</sup> CIC, can. 220.

<sup>27</sup> P. SKONIECZNY, *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di diritto canonico latino*, Roma, Angelicum University Press, 2010, p. 9.

<sup>28</sup> C. CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2005, p. v.

<sup>29</sup> P. KROCZEK, *Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018...*, cit., p. 19.